SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2005.

Istituzione di un premio «La famiglia, un'immagine per la società».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2001, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Ritenuto opportuno istituire un riconoscimento da attribuire ad un'opera destinata alla radio ed alla televisione e da queste trasmessa, nella quale sia rappresentata un'immagine positiva della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, secondo quanto indicato dall'art. 29 della Costituzione, con un'importante ruolo sociale nell'istruzione ed educazione della prole, prevenzione dal disagio ed assistenza morale e materiale dei giovani e degli anziani;

Sulla proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È annualmente bandito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, un concorso per il conferimento di distinti premi sul tema «La Famiglia, un'immagine per la società» da conferire, rispettivamente, all'autore di un programma radiofonico ed all'autore di un programma televisivo il quale abbia offerto una immagine positiva della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, con un'importante ruolo sociale nell'istruzione ed educazione della prole, prevenzione dal disagio ed assistenza morale e materiale dei giovani e degli anziani.

Il concorso, al quale possono partecipare gli autori di programmi radiofonici o televisivi, trasmessi da emittenti italiane, si articola in due diverse sezioni, di cui una riservata agli autori di età inferiore ai 35 anni, denominata «premio giovani», ed una seconda denominata «premio critica».

Il premio è costituito da un oggetto artistico su un tema che richiami le ragioni dell'iniziativa, recante inciso il nome dell'autore premiato e la data del conferimento. Potranno essere conferiti ulteriori premi offerti da sponsors.

Il bando stabilisce il periodo preso in considerazione e la data entro la quale le domande di partecipazione devono pervenire alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la documentazione da allegare.

Art. 2.

Il premio è conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta di apposita giuria composta da eminenti personalità della cultura dotate di specifiche competenze in materia di spettacolo e mezzi di comunicazione di massa, nominata dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

2. La giuria si avvale della collaborazione di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Art. 3.

L'organizzazione e la gestione del premio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
FINI

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

05A05600

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nelle Gole di Scascoli nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, il giorno 12 marzo 2005 si è verificato il crollo di un fronte roccioso denominato «Mammellone 1» di circa 80 metri;

Considerato che la predetta frana ha provocato il distacco di circa 25.000 mc di roccia, occludendo la strada provinciale n. 21 «Fondo Valle Savena» per un tratto di 70 metri con conseguente totale interruzione del traffico veicolare, causando inoltre l'ostruzione dell'alveo del fiume Savena, pregiudicando e rallentando il normale flusso delle acque;

Viste le note del 15 marzo e 23 maggio 2005 del presidente della regione Emilia-Romagna, con le quali è stata avanzata richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005;

Considerato che, al fine di verificare l'entità e la consistenza dei danni causati sul territorio del summenzionato comune, sono stati effettuati dei sopralluoghi dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno confermato l'esistenza delle criticità denunciate;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05483

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2005.

Interventi di protezione civile relativi all'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Arezzo nei mesi di settembre ed ottobre 1997. (Ordinanza n. 3434).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 30 gennaio 1998, n. 2741, recante «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica dei mesi di settembre ed ottobre 1997 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti»;

Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale la regione Toscana, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre 2004, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi per la prosecuzione delle eroga-

zioni finanziarie relative agli interventi del piano, disponendo, se del caso un'eventuale modifica dello stesso, nonché provvedendo alla programmazione del trasferimento al bilancio regionale, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale del commissario delegato;

Considerato che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile di completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal presidente della regione Toscana - commissario delegato;

Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo superamento della crisi ambientale in atto nel territorio della provincia di Arezzo;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana, nominato Commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, è confermato, fino al 31 dicembre 2005, nell'incarico commissariale ed assicura continuità alle attività precedentemente avviate in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, alla regolare prosecuzione delle erogazioni finanziarie relative agli interventi del piano indispensabili per il completamento degli interventi e delle opere le cui procedure sono in corso.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate ai sensi dell'art. 6 della ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998.

2. Alla data del 31 dicembre 2005 il commissario delegato provvederà alla chiusura della contabilità speciale, trasferendo le eventuali risorse già impegnate ma non liquidate alla regione Toscana che provvederà alla relativa gestione, in conformità alla destinazione già approvata dal commissario.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei Programmi operativi inseriti nel QCS Obiettivo 1, 2000-2006, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2000) 2050, del 1° agosto 2000, di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1, 2000-2006;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore e, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Visti i propri decreti con i quali si è provveduto ad assicurare il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore dei programmi di cui al QCS obiettivo 1, 2000/2006, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 883 def. del 23 marzo 2004 con la quale è stata assegnata, per ogni Stato membro, la riserva di efficacia ed efficienza del 4% per gli interventi strutturali comunitari, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1260/1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 4689 del 30 novembre 2004 che approva il Quadro Comunitario di Sostegno dell'obiettivo 1, 2000-2006 riprogrammato e ridetermina il relativo piano finanziario, comprensivo della riserva di premialità del 6%, in complessivi euro 46.075.509.147,00, di cui euro 23.959.000.000,00 quale partecipazione dei Fondi comunitari, euro 21.517.506.354,00 quale partecipazione dei fondi nazionali ed euro 599.002.793,00 di fondi privati;

Viste le conseguenti decisioni della Commissione delle Comunità europee, di cui alla allegata tabella 1, con le quali sono stati approvati i singoli programmi operativi regionali e nazionali riprogrammati ed adeguati i relativi piani finanziari;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il cofinanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2004 e 2005;

Vista la nota n. 376, in data 1° febbraio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché quella n. 976.628, in data 1° febbraio 2005, del Ministero delle attività produttive da cui risulta la nuova articolazione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il PON trasporti e per il PON sviluppo imprenditoriale locale;

Tenuto conto che per il cofinanziamento, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, del PON rela-

tivo al settore della pesca, di cui alla decisione C(2004) 5501 del 21 dicembre 2004 si è provveduto con altro decreto direttoriale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 1, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 2.244.637.979,00 per l'annualità 2004 e ad euro 2.318.797.438,00 per l'annualità 2005, così come specificato nelle allegate tabelle 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a fronte di ciascun Fondo strutturale sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle autorità di pagamento.

3. Le regioni e le amministrazioni centrali titolari dei programmi adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le suddette regioni e amministrazioni centrali inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 265

TABELLA 1

ELENCO DELLE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DI METÀ PERIODO PER I PROGRAMMI INSERITI NEL QCS OBIETTIVO 1 - 2000/2006

Programmi	Decisione
POR Basilicata	C(2004) 5450 del 20 dicembre 2004
POR Calabria	C(2004) 5187 del 15 dicembre 2004
POR Campania	C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004
POR Molise	C(2004) 5448 del 20 dicembre 2004
POR Puglia	C(2004) 5449 del 20 dicembre 2004
POR Sardegna	C(2004) 5191 del 15 dicembre 2004
POR Sicilia	C(2004) 5184 del 15 dicembre 2004
PON Assistenza tecnica	C(2004) 5189 del 15 dicembre 2004
PON Ricerca	C(2004) 5192 del 15 dicembre 2004
PON Sviluppo locale	C(2004) 5185 del 15 dicembre 2004
PON Scuola	C(2004) 5443 del 20 dicembre 2004
PON Sicurezza Mezzogiorno	C(2004) 5186 del 15 dicembre 2004
PON Trasporti	C(2004) 5190 del 15 dicembre 2004

TABELLA 2

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEI PROGRAMMI INSERITI NEL QCS OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - ANNUALITÀ 2004

(Importi in euro)

Programmi operativi	A fronte FESR	A fronte FEOGA	A fronte FSE	A fronte SFOP	Totale
Basilicata	58.715.000	26.463.000	38.907.000	—	124.085.000
Calabria	124.170.000	47.670.000	18.433.000	3.057.000	193.330.000
Campania	291.967.407	37.885.102	30.580.100	3.609.000	364.041.609
Molise	15.274.289	6.130.170	3.282.950	264.615	24.952.024
Puglia	180.006.400	29.155.700	34.570.200	5.469.100	249.201.400
Sardegna	144.835.498	41.096.360	36.710.111	821.100	223.463.069
Sicilia	333.806.211	69.064.000	39.517.200	4.636.000	447.023.411
TOTALE POR . . .	1.148.774.805	257.464.332	202.000.561	17.856.815	1.626.096.513
Scuola per lo sviluppo	16.550.000	—	29.713.839	—	46.263.839
Ricerca e sviluppo tec.	71.988.587	—	30.427.500	—	102.416.087
Sviluppo impr. locale	146.050.410	—	3.497.000	—	149.547.410
Sicurezza per lo sviluppo	80.616.000	—	4.200.000	—	84.816.000
Assistenza tecnica	12.074.488	—	11.171.642	—	23.246.130
Trasporti	212.252.000	—	—	—	212.252.000
TOTALE PON . . .	539.531.485	—	79.009.981	—	618.541.466
TOTALE GENERALE . . .	1.688.306.290	257.464.332	281.010.542	17.856.815	2.244.637.979

TABELLA 3

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987
DEI PROGRAMMI INSERITI NEL QCS OBIETTIVO 1 - 2000/2006 - ANNUALITÀ 2005

(Importi in euro)

Programmi operativi	A fronte FESR	A fronte FEOGA	A fronte FSE	A fronte SFOP	Totale
Basilicata	61.192.000	27.595.000	40.528.000	—	129.315.000
Calabria	129.930.000	50.047.000	19.317.000	3.193.000	202.487.000
Campania	312.774.166	36.246.761	31.868.126	3.804.000	384.693.053
Molise	14.944.289	6.475.171	3.274.950	259.614	24.954.024
Puglia	192.495.100	29.155.700	35.408.100	5.469.100	262.528.000
Sardegna	148.641.621	43.322.471	38.698.307	3.060.400	233.722.799
Sicilia	348.533.767	72.198.000	41.244.600	4.852.000	466.828.367
TOTALE POR	1.208.510.943	265.040.103	210.339.083	20.638.114	1.704.528.243
Scuola per lo sviluppo	15.518.000	—	30.025.960	—	45.543.960
Ricerca e sviluppo tec.	74.633.883	—	31.615.714	—	106.249.597
Sviluppo impr. locale	82.443.682	—	3.497.000	—	85.940.682
Sicurezza per lo sviluppo	81.479.000	—	4.508.571	—	85.987.571
Assistenza tecnica	13.189.651	—	12.193.520	—	25.383.171
Trasporti	265.164.214	—	—	—	265.164.214
TOTALE PON	532.428.430	—	81.840.765	—	614.269.195
TOTALE GENERALE	1.740.939.373	265.040.103	292.179.848	20.638.114	2.318.797.438

05A05424

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei documenti unici di programmazione (DOCUP) delle regioni e province autonome dell'obiettivo 2, periodo 2000-2006, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio, n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) n. 1772 del 1° luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, indicati per l'Italia in 2.145 Meuro a titolo dell'obiettivo 2 per il periodo dal 2000 al 2006 e in 377 Meuro a titolo del sostegno transitorio per il periodo dal 2000 al 2005;

Vista la delibera CIPE n. 95 del 4 agosto 2000, recante approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree obiettivo 2, per il periodo 2000-2006;

Visti i propri decreti n. 12/2002 del 10 aprile 2002 e n. 7/2003 dell'11 aprile 2003, con i quali si è provveduto ad assicurare il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dei Docup obiettivo 2, per le annualità 2001, 2002 e 2003;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2004) 883 def. del 23 marzo 2004 con la quale è stata assegnata, per ogni Stato membro, la riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi strutturali comunitari, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1260/1999;

Viste le conseguenti decisioni della Commissione delle comunità europee, indicate nell'allegata tabella 1, con le quali sono stati approvati i singoli Docup riprogrammati e adeguati i relativi piani finanziari;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il cofinanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per le annualità 2004 e 2005, rinviando la rideterminazione delle annualità pregresse alla fase conclusiva della programmazione 2000/2006;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei documenti unici di programmazione di cui all'obiettivo 2 citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 505.955.343,00 per l'annualità 2004 e ad euro 488.591.982,00 per l'annualità 2005, così come specificato nelle allegate tabelle 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a fronte del FESR sono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle autorità di pagamento.

3. Le regioni e le province autonome titolari dei documenti unici di programmazione adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Le suddette regioni e province autonome inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 183

ALLEGATO

TABELLA 1

ELENCO DELLE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DI METÀ PERIODO PER I DOCUP OBIETTIVO 2 - 2000/2006

Regioni	Decisioni
Abruzzo	C(2004) 3960 dell'8 ottobre 2004
Emilia-Romagna	C(2004) 3962 dell'8 ottobre 2004
Friuli-Venezia Giulia	C(2004) 4591 del 19 novembre 2004
Lazio	C(2004) 3457 del 7 settembre 2004
Liguria	C(2004) 4369 del 5 novembre 2004
Lombardia	C(2004) 4592 del 19 novembre 2004
Marche	C(2004) 4781 del 3 dicembre 2004
Provincia autonoma di Bolzano	C(2004) 3700 del 30 settembre 2004
Provincia autonoma di Trento	C(2004) 3749 del 4 ottobre 2004
Piemonte	C(2004) 3338 del 3 settembre 2004
Toscana	C(2004) 3508 del 13 settembre 2004
Umbria	C(2004) 3626 del 23 settembre 2004
Valle d'Aosta	C(2004) 4838 del 6 dicembre 2004
Veneto	C(2004) 4593 del 19 novembre 2004

TABELLA 2

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEI DOCUP OBIETTIVO 2 - 2000-2006. ANNUALITÀ 2004

(Importi in euro)

Regioni	Legge n. 183/1987 2004
Abruzzo	36.321.531
– obiettivo 2	36.321.531
– sostegno transitorio	–
Emilia-Romagna	15.551.807
– obiettivo 2	14.807.438
– sostegno transitorio	744.369
Friuli-Venezia Giulia	28.314.580
– obiettivo 2	24.696.713
– sostegno transitorio	3.617.867
Lazio	61.487.912
– obiettivo 2	56.703.612
– sostegno transitorio	4.784.300
Liguria	57.629.127
– obiettivo 2	45.098.114
– sostegno transitorio	12.531.013
Lombardia	25.051.730
– obiettivo 2	23.300.696

Regioni	Legge n. 183/1987 2004
– sostegno transitorio	1.751.034
Marche	21.240.480
– obiettivo 2	18.069.861
– sostegno transitorio	3.170.619
Provincia autonoma di Bolzano	4.063.618
– obiettivo 2	3.168.434
– sostegno transitorio	895.184
Provincia autonoma di Trento	4.935.919
– obiettivo 2	3.827.307
– sostegno transitorio	1.108.612
Piemonte	77.047.622
– obiettivo 2	64.476.153
– sostegno transitorio	12.571.469
Toscana	105.913.890
– obiettivo 2	74.164.670
– sostegno transitorio	31.749.220
Umbria	28.708.714
– obiettivo 2	25.103.463
– sostegno transitorio	3.605.251
Valle d'Aosta	3.015.639
– obiettivo 2	2.294.235
– sostegno transitorio	721.404
Veneto	36.672.774
– obiettivo 2	28.787.725
– sostegno transitorio	7.885.049
TOTALE	505.955.343
– obiettivo 2	420.819.952
– sostegno transitorio	85.135.391

TABELLA 3

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEI DOCUP OBIETTIVO 2 - 2000-2006. ANNUALITÀ 2005

(Importi in euro)

Regioni	Legge n. 183/1987 2005
Abruzzo	36.854.768
– obiettivo 2	36.854.768
– sostegno transitorio	—
Emilia-Romagna	15.560.359
– obiettivo 2	15.028.666
– sostegno transitorio	531.693
Friuli-Venezia Giulia	27.649.875
– obiettivo 2	25.065.684
– sostegno transitorio	2.584.191
Lazio	60.040.259
– obiettivo 2	56.625.978
– sostegno transitorio	3.414.281
Liguria	55.239.488
– obiettivo 2	45.776.095
– sostegno transitorio	9.463.393
Lombardia	24.947.098
– obiettivo 2	23.667.360
– sostegno transitorio	1.279.738
Marche	21.191.985
– obiettivo 2	18.616.030
– sostegno transitorio	2.575.955
Provincia autonoma di Bolzano	3.855.188
– obiettivo 2	3.215.768
– sostegno transitorio	639.420
Provincia autonoma di Trento	4.676.353
– obiettivo 2	3.884.488
– sostegno transitorio	791.865
Piemonte	75.185.115
– obiettivo 2	66.218.013
– sostegno transitorio	8.967.102
Toscana	97.950.724
– obiettivo 2	75.272.709
– sostegno transitorio	22.678.015
Umbria	28.080.803
– obiettivo 2	25.477.848
– sostegno transitorio	2.602.955
Valle d'Aosta	2.840.993
– obiettivo 2	2.328.504
– sostegno transitorio	512.489
Veneto	34.518.974
– obiettivo 2	28.986.211
– sostegno transitorio	5.532.763
TOTALE	488.591.982
– obiettivo 2	427.018.122
– sostegno transitorio	61.573.860

05A05425

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Italia-Albania» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004)226/02 del 2 settembre 2004, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 1660 del 20 giugno 2002 di approvazione del programma «Italia-Albania» inserito nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2002 e 2003 per il suddetto programma transfrontaliero;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2004 e 2005;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'Autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1º aprile 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Programma «Italia-Albania» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a 6.624.287,00 euro per l'annualità 2004 e a 5.963.265,00 euro per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Puglia, quale autorità di pagamento del programma.

3. La predetta regione, autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima autorità di gestione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 184

05A05431

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Italia-Grecia», inserito nel Programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2003, 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004) 226/02 del 2 settembre 2004, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento

sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003)108 dell'11 marzo 2003, di approvazione del programma «Italia-Grecia», compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 84.477.035,00 euro, a totale carico del FESR;

Considerato che, secondo la sopracitata nota ministeriale, alla parte italiana del programma Interreg III Italia-Grecia è attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 32.477.035,00 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica di pari importo, di cui 22.733.924,00 euro a carico dello Stato e 9.743.111,00 euro a carico della regione Puglia, unica regione italiana interessata dal programma;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 2004 (n. 8/2004) relativo all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale in favore del suddetto programma transfrontaliero;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma «Italia-Grecia» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari complessivamente ad euro 16.792.046,00 per le annualità 2003, 2004 e 2005, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo la normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Puglia, quale unico partner italiano del programma.

3. La regione Puglia adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima regione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 185

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO NAZIONALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987 DEL PROGRAMMA «ITALIA-GRECIA» INTERREG III - 2000-2006

Importi in euro

Programma INTERREG III	Annualità	Legge n. 183/1987
Italia-Grecia	2003	6.469.761,00
	2004	3.252.400,00
	2005	7.069.885,00
	TOTALE . . .	16.792.046,00

05A05432

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 2005.

Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2001, con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;

Considerata l'opportunità di aggiornare tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;

Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;

Considerata l'opportunità di aggiornare in base al tasso reale di inflazione i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, in quanto gli stessi sono desunti dai dati più aggiornati in possesso del Ministero dell'interno relativi ai consuntivi dell'anno 2001;

Sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella *A*, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità:

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto;

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella *C*, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art. 2.

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

TABELLA *A*

Comuni:

a) comuni con meno di 500 abitanti	euro 2.060
b) comuni da 550 a 999 abitanti	euro 2.640
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 3.450
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 5.010
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 5.900
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 6.490
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 8.240
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 10.020
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 11.770
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 13.560
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 15.310
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 17.680

Province:

a) province sino a 400.00 abitanti	euro 15.310
b) province con oltre 400.00 abitanti	euro 17.680

TABELLA *B*

SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO

Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	euro 1.127
b) comuni da 500 a 999 abitanti	euro 853
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 729
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 693
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 664
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 663
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 692
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 724
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 851
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 979
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 1.271
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 1.347
Province:	
a) province sino a 400.00 abitanti	euro 156
b) province con oltre 400.00 abitanti	euro 103

TABELLA *C*

SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE COMUNI

Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	euro 1.788
b) comuni da 500 a 999 abitanti	euro 941
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 682
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 493
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 456
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 336
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 298
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 297
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 309
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 399
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 528
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 1.368
Province:	
a) province sino a 400.00 abitanti	euro 86
b) province con oltre 400.00 abitanti	euro 64

05A05469

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Art Edil P.S.C.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Nuova Art Edil P.S.C.», con sede in Foggia, via Montegrappa n. 77, costituita in data 13 ottobre 2000, con atto a rogito notaio Michele Augelli, repertorio n. 55395, tribunale di Foggia, R/I n. 23601, partita I.V.A./codice fiscale 03076360712, posizione BUSC 5251/298246, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05420

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Capi Barca», in Margherita di Savoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 1580676 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Capi Barca», con sede in Margherita di Savoia, via Garibaldi n. 99, costituita in data 8 settembre 1962, con atto a rogito notaio Nicolò Rizzo, repertorio n. 42193, tribunale di Foggia, R.P. n. 741, R/I n. 42193, partita I.V.A. 81000030718, posizione BUSC 477/76114, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05421

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Mea», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 2545 *septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 1580676 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Mea», con sede in Foggia, in via Lecce n. 131, costituita in data 30 dicembre 1963, con atto a rogito notaio Domenico Toriello, repertorio n. 34639, tribunale di Foggia, R.P. n. 781, R/I n. 2080, partita I.V.A. 80031250717, posizione BUSC 284/87561, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali del 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05422

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Deter 2000 PSC», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Deter 2000 PSC», con sede in Foggia, via S.M. della Neve n. 12, costituita in data 21 dicembre 1998, con atto a rogito notaio Filippo Improta, repertorio n. 28216, tribunale di Foggia, R/I n. 4676, partita I.V.A. /codice fiscale 02357280714, posizione BUSC n. 5757/315436 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05426

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Euroservice PSC», in Zapponeta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Euroservice PSC», con sede in Zapponeta, via Manfredonia n. 134, costituita in data 26 giugno 2001, con atto a rogito notaio Aurelio Trombetta, repertorio n. 46043, tribunale di Foggia, R/I n. 37414, partita I.V.A./codice fiscale 03134670714, posizione BUSC n. 5342/300119 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05427

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Gargano Erbe», in Vico del Gargano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Gargano Erbe», con sede in Vico del Gargano, via Zona 167 lotto 20, costituita in data 18 febbraio 2000, con atto a rogito notaio Carla D'Addetta, repertorio n. 3976, tribunale di Foggia, R/I n. 26953, partita I.V.A./codice fiscale 03050970718, posizione BUSC n. 5067/291978 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05428

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «FOR.FIN.PSC», in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 11 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «FOR.FIN.PSC», con sede in Lucera, via Foggia n. 59, costituita in data 10 maggio 2001, con atto a rogito notaio Orfina Scrocco, repertorio n. 30775, tribunale di Lucera, R/I n. 31927, partita I.V.A./codice fiscale 03130850716, posizione BUSC n. 5307/298794 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05429

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «ECO TEC tecnologia e ambiente», in Manfredonia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società coooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «ECO TEC tecnologia e ambiente», con sede in Manfredonia, via Coppasanta n. 2, costituita in data 3 novembre 1998, con atto a rogito notaio Vincenzo Frattarolo, repertorio n. 78672, tribunale di Foggia, R.P. n. 4161, R/I n. 17299, partita I.V.A./codice fiscale 02350320715, posizione BUSC n. 4841/286591 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05430

DECRETO 17 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa mista «Giovanni Leve a r.l.», in Pietrapaola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vusto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa mista «Giovani Leve a r.l.», con sede in Pietrapaola in via Roma (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 23 aprile 1985, repertorio 7480 - registro società n. 1517 - tribunale di Rossano, posizione BUSC 2611/217930, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05423

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Pisa 135 società cooperativa a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente al 2001;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 9 agosto 2002 è quello relativo all'esercizio 2001;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative pressa il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Pisa 135 Società cooperativa a r.l.», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 1806/221390, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 3 aprile 1986, repertorio n. 13035, raccolta n. 5141, codice fiscale n. 01789820733, omologato dal Tribunale di Taranto in data 7 maggio 1986, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05496

DECRETO 24 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mercerie riunite Società cooperativa a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso

indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente al 2000;

non è in più grado cli raggiungere gli scopi statutari;

non risulta abbia attività e/o passività patrimoniali da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative pressa il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2005;

Decreta:

La società cooperativa «Mercerie riunite Società cooperativa a r.l», con sede legale in Taranto, posizione BUSC n. 2736/292671, costituita per rogito notaio dott. Domenico Damascelli di Turi in data 14 giugno 1999, repertorio n. 984, raccolta n. 449, codice fiscale n. 02261670737, omologato dal Tribunale di Taranto in data 6 ottobre 1999, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica

Taranto, 24 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A05495

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 maggio 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 15 febbraio 2005, n. 31, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 3 marzo 2005, n. 42, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 24 febbraio 2005, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 11 marzo 2005, n. 71, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 11 novembre 2004, n. 171, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 21 febbraio 2005, n. 13, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 143 del 19 gennaio 2005 con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della prefettura di Napoli prot. n 26.2 Gab/Urp del 29 aprile 2005 con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 703 del 18 aprile 2005 con le quali si è chiesto alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n . 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Vista la dichiarazione di assenso prodotta congiuntamente dalle sopra richiamate amministrazioni comunali all'emanazione del presente decreto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dall'11 giugno 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per quinidici giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza

sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 9 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 208

05A05502

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 maggio 2005.

Bando di concorso per l'attribuzione dei contributi, per l'anno 2005, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1,

comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2005, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2004 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;

e) la dichiarazione di adesione al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv» approvato dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.

3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:

a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2002-2004, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;

b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'anno 2004, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera *b),* del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, al personale dipendente della società è equiparato il personale applicato dalla medesima società allo svolgimento della propria attività televisiva purché detto personale sia dipendente da società controllate dalla società istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attività connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l'attività in esclusiva per la società titolare della concessione o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.

4. La domanda deve, altresì, contenere:

a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del regolamento;

b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del regolamento;

c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del regolamento;

d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del regolamento.

5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.

6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella *A* allegata al regolamento. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.

9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2005.

10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.

11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 205

05A05618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 19 settembre 1997.

Il giorno 26 agosto 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 19 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 marzo 2001, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2001.

05A05592

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative sottonotate.

Sulla base degli atti d'ufficio e degli accertamenti effettuati nei confronti della medesime società cooperative - come previsto dalla convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive stipulata il 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

N.	N. Posizione	Denominazione Cooperativa	Sede	Data cost.ne Notaio	Rep.	Codice fiscale
1	1500/161382	Cantina tra produttori vitivinicoli - enopolio di Squinzano soc. coop. a r.l.	Lecce Viale Gallipoli, 41	13/04/1978 Vincenzo Miglietta	29650	00505150755
2	2222/210804	Cooperativa '85 a r.l.	Monteroni di Lecce (Lecce) Via Pino, 44	11/02/1985 Vittorio Labriola	954	02034750758
3	3826/293303	Il Salento società cooperativa a r.l.	Via Imperatore Adriano, 19	30/05/2000 Massimo Anglana	15829	03456080757
4	3871/294956	Progetto Giovani Soc. coop. sociale a r.l.	Racale (Lecce) Via Quarto dei Mille, 16	13/09/2000 Giorgio Cascione	129570	03475990754
5	3885/295497	Aretusa Soc. coop. sociale a r.l.	Lecce Via dei Verardi, 4	13/12/1999 Giorgio Cascione	124773	03428690758
6	3990/300546	Euzelia piccola società cooperativa sociale	Veglie (Lecce) Via Duca degli Abruzzi, 21	31/10/2000 Antonio Pallara	26062	03495650750
7	4004/300950	Ticonzero - Piccola società cooperativa a r.l.	Campi Salentina (Lecce) Largo Cuore di Maria, 15	27/03/2001 Gennaro Barone	51128	03533930750
8	4066/304552	Santo fascia costiera società cooperativa a r.l.	Lecce Via Alessandria, 29	06/02/2002 Alfredo Cillo	157618	03603520754

05A05491

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Primavera soc. coop. a r.l.», in Patù.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro delle attività produttive in data 13 ottobre 2003, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, della società cooperativa «Primavera soc. coop. a r.l.», con sede legale in Patù (Lecce) - via Giuseppe Romano, 27 - costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Coppola Luigi Maria di Copertino (Lecce), REA 152031.

Sulla base della nota del Ministero delle attività produttive prot. 1576037 del 25 marzo 2005 risulta che la società cooperativa sopra specificata si trova nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

05A05492

Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Cooperativa nuovi orizzonti soc. coop. a r.l.», in Ugento.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro delle attività produttive in data 13 ottobre 2003, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, della società cooperativa «Cooperativa nuovi orizzonti soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ugento (Lecce) - via Franza, 27 - costituita in data 28 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Ferrara Egidio di Taviano (Lecce), REA 181555.

Sulla base della nota del Ministero delle attività produttive prot. 1576036 del 25 marzo 2005 risulta che la società cooperativa sopra specificata si trova nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire opposizione all'emanazione del predetto provvedimento, motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via L. Ariosto n. 81 - 73100 Lecce.

05A05493

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Praesidium I» a r.l., in Prezza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

«Praesidium I» società cooperativa a r.l., sede in Prezza, BUSC 1466/203600 - costituita per rogito del notaio Giuseppe Gaudiosi in data 15 febbraio 1984, repertorio n. 39572.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies.*

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05494

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione in calce elencate, che dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro, U.O. cooperazione, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316, centralino 02/67921, fax 02/6792349, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sotto citate società cooperative al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

1) Società cooperativa «C.P.R. Case a pagamento rateale r.l.», in liquidazione volontaria dal 14 ottobre 1959, sede legale Milano, via Pasquirolo n. 7, costituita il 16 aprile 1952, per rogito notaio dott. Pietro Maissen di Milano rep. 135866, racc. 6351, Trib. Milano, reg. soc. 81227, vol. 2319, fasc. 5876, codice fiscale mancante, REA mancante, registro ditte n. 422162, BUSC 5663/37971 liquidatore: Maltempi Lucio (deceduto il 28 ottobre 1990).

2) Società cooperativa «Trasporti Milanesi CO.TRA.MI. a r.l.», in liquidazione volontaria dall'11 maggio 1995, sede legale Milano, via Francesco Petrarca n. 4, costituita per rogito notaio dott. Michele Capasso di Milano in data 6 luglio 1981, rep. 13790, racc. 971, BUSC 11020/186484, codice fiscale 06208330156, aderente all'UNCI, liquidatore: sig. Rossano Antonio.

3) Società cooperativa «Edilizia Sara a r.l.», in liquidazione, volontaria dall'11 marzo 1966, sede legale Milano, via Besana n. 11, costituita il 7 novembre 1962 per rogito notaio dott. A. Chiesa di Milano, rep. (mancante), racc. (mancante), Trib. Milano, reg. soc. 117842, vol. 3052, fasc. 42, codice fiscale mancante, REA 607252, n. registro ditte (mancante) BUSC 1223/74796, liquidatore: Dell'Acqua Lino (deceduto il 27 novembre 1966), presidente del collegio sindacale: Giardo Luigi (deceduto il 26 dicembre 1991) sindaco effettivo più anziano: Varalli Angelo (deceduto il 17 gennaio 1985).

4) Società cooperativa «Mondial Service a r.l.», sede legale Milano, viale Sarca n. 77, costituita per rogito notaio dott. Adele Ricevuti Di Milano, in data 28 agosto 1989, rep. 64914, racc. 8710, BUSC 13780/244837, codice fiscale 09807430153.

05A05468

Costituzione della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Cagliari

Con decreto direttoriale n. 32 del 12 aprile 2005 è stata costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Cagliari la commissione di certificazione dei contratti di lavoro prevista dal decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.

05A05526

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale, in Castelvetro Piacentino

Con decreto ministeriale 23 maggio 2005 la società «Frigoriferi di Castelvetro Piacentino S.r.l.», con sede in Novi Ligure (Alessandria), Via Garibaldi n. 24, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale, sito in Castelvetro Piacentino (Piacenza) via Mascherpan, 10.

05A05497

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Qualificazione dei contraenti generali, modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti

Con decreto 27 maggio 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell'art. 20-*bis* del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, così integrato dal decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, sono dettate le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione della domanda e dei documenti per la qualificazione dei General Contractors.

Detto decreto è disponibile sul sito internet ww.infrastrutturetrasporti.it

05A05593

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante le modifiche progettuali dei lotti 6 e 7 - tratto La Quercia-Badia Nuova del progetto di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello dell'autostrada A1 Milano-Napoli, presentato dalla Società autostrade per l'Italia S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. n. DSA/2005/6764 del 14 marzo 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione relativa al progetto per le modifiche progettuali dei lotti 6 e 7 - tratto La Quercia-Badia Nuova del progetto di adeguamento del tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello dell'autostrada A1 Milano-Napoli, presentato dalla Società autostrade per l'Italia S.p.a., con sede in via Bergamini, 50 - 00159 Roma, disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, salvo che per le opere che attengono la realizzazione della discenderia relativa alla Galleria Val di Sembro, nel rispetto delle raccomandazioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05601

Autorizzazione provvisoria agli organismi S.T.I. S.r.l. e TUV Italia S.r.l., ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di trasposizione della direttiva 2000/14/CE.

Con decreti direttoriali dell'11 aprile 2005 della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive, si autorizzano gli organismi di seguito elencati, in via provvisoria, a verificare la conformità delle macchine e delle attrezzature definite all'allegato I — Parte B, del decreto legislativo n. 262/2002, alle disposizioni della direttiva 2000/14/CE, secondo le procedure insieme precisate:

S.T.I. - Sviluppo tecnologie industriali - S.r.l., sede legale in via Tofaro, 42/b, Sora (Frosinone), procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato VI e VII;

TUV Italia S.r.l. - sede legale in via Bettola, - 32 Cinisello Balsamo (Milano), procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato VI e VII.

05A05602

AGENZIA DEL TERRITORIO

Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, relativi a centodieci comuni non capoluogo.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centodieci comuni non capoluogo. Rispetto ai precedenti comunicati è stato aggiunto il comune di Merano ed il relativo coefficiente di abbattimento, anche con riferimento ai periodi precedentemente pubblicati.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del secondo semestre del 2004.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI
DI ABBATTIMENTO DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento primo semestre 2001 - secondo semestre 2004
Aci Catena	0,9091
Alassio	0,6806
Anzio	0,7639
Arco	0,7598
Arenzano	0,7462
Asiago	0,9078
Avezzano	0,9390
Basiglio	0,9672
Battipaglia	0,9002
Bevagna	0,7908
Bra	0,8491
Busto Arsizio	0,9535
Calvatone	0,8836
Camogli	0,7117
Capua	0,9480
Carinola	0,9346
Casalbuttano ed Uniti	0,8869
Casamassima	0,7909
Cassina de' Pecchi	0,9406
Cassino	0,8488
Castelfranco in Miscano	0,9527
Castelleone	0,8274
Cento	0,8304
Cercola	0,9233
Cervignano del Friuli	0,8815
Cesano Boscone	0,9574
Chivasso	0,8649
Civita Castellana	0,9832
Civitavecchia	0,7610
Collegno	0,8476
Cologno Monzese	0,8954
Corciano	0,7417
Corsico	0,9227
Cortona	0,7826
Fermo	0,7475
Ferrandina	0,9760
Folignano	0,7343
Foligno	0,7362
Gallarate	0,9156
Galliera Veneta	0,8375
Gardone Val Trompia	0,9130
Gorno	0,9155
Gradisca d'Isonzo	0,6942
Gualtieri	0,8828
Guidonia Montecelio	0,7048
Iglesias	0,9412
Imola	0,8498
Isole Tremiti	0,9183
Ivrea	0,9308
Legnano	0,9380
Lentate sul Seveso	0,8974
Magenta	0,9326
Margherita di Savoia	0,7908
Marsciano	0,7237
Melegnano	0,8983
Merano	0,9093
Mirabello Sannitico	0,9413
Mogliano Veneto	0,8413
Molfetta	0,8003
Moncalieri	0,8840
Monesiglio	0,8572
Monfalcone	0,6959
Monselice	0,8868
Monteprandone	0,7441
Monterotondo	0,6767
Monza	0,8809
Nettuno	0,7158
Nocera Inferiore	0,9174
Osimo	0,7094
Pieve Emanuele	0,9520
Piombino	0,7895
Poggio a Caiano	0,8014

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento primo semestre 2001 - secondo semestre 2004
Policoro	0,9688
Pomezia	0,7033
Pontassieve	0,7659
Pozzuoli	0,9271
Rho	0,9052
Rivoli	0,8810
Rovereto	0,7872
Rozzano	0,9396
Saint Vincent	0,8297
Salò	0,9209
San Cipriano Picentino	0,8935
San Giuliano Milanese	0,9168
San Leo	0,7211
San Martino in Pensilis	0,9365
San Massimo	0,9263
San Mauro Torinese	0,8716
San Remo	0,6757
Santa Croce di Magliano	0,9753
Saronno	0,9456
Sassoferrato	0,7344
Sassuolo	0,8746
Scandicci	0,7988
Segrate	0,9703
Sesto Fiorentino	0,7996
Sesto San Giovanni	0,9467
Sestri Levante	0,7161
Sondalo	0,9786
Spinea	0,8751
Tolmezzo	0,8312
Trani	0,7572
Velletri	0,8701
Venaria	0,8559
Ventimiglia	0,8679
Viareggio	0,7849
Vico del Gargano	0,9033
Villaricca	0,9403
Vinovo	0,8883
Volpiano	0,8811

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004 PER IL COMUNE DI MERANO (BOLZANO) RELATIVA AI PERIODI PRECEDENTEMENTE PUBBLICATI.

Comune	I sem. 2001 II sem. 2001	I sem. 2001 I sem. 2002	I sem. 2001 II sem. 2002	I sem. 2001 I sem. 2003	I sem. 2001 II sem. 2003	I sem. 2001 I sem. 2004
Merano	0,9893	0,9786	0,9681	0,9577	0,9281	0,9093

05A05474

Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia.

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai novantaquattro capoluoghi di provincia.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del secondo semestre del 2004.

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 41/2004

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento primo semestre 2001 - secondo semestre 2004
Agrigento	0,8770
Alessandria	0,8288
Ancona	0,7233
Aosta	0,8864
Arezzo	0,7145
Ascoli Piceno	0,8160
Asti	0,8782
Avellino	0,7197
Bari	0,7103
Benevento	0,8285
Bergamo	0,8438
Biella	0,7689
Bologna	0,7447
Bolzano	0,8208
Brescia	0,7193
Brindisi	0,8082
Cagliari	0,8012
Caltanissetta	0,8446
Campobasso	0,8304
Caserta	0,6719
Catania	0,7856
Catanzaro	0,7659
Chieti	0,7998
Como	0,7223
Cosenza	0,7418
Cremona	0,8559
Cuneo	0,8401
Enna	0,8425
Ferrara	0,8568
Firenze	0,6663
Foggia	0,7832
Forlì	0,8176
Genova	0,7826
Gorizia	0,8859
Grosseto	0,7481
L'Aquila	0,8867
La Spezia	0,8562
Latina	0,7655
Lecce	0,7572
Lecco	0,8742
Livorno	0,6798
Lodi	0,8604
Lucca	0,7627
Macerata	0,7090
Mantova	0,8359
Massa Carrara	0,6699
Matera	0,8399
Messina	0,8302
Milano	0,7099
Modena	0,8137
Napoli	0,6702
Novara	0,8296
Oristano	0,8504
Padova	0,7456
Palermo	0,8089
Parma	0,7343
Pavia	0,8541
Perugia	0,7239

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento primo semestre 2001 - secondo semestre 2004
Pesaro	0,7199
Pescara	0,7629
Piacenza	0,8089
Pisa	0,6678
Pistoia	0,8156
Pordenone	0,7508
Potenza	0,7951
Prato	0,8411
Ragusa	0,7860
Ravenna	0,8713
Reggio di Calabria	0,8135
Reggio nell'Emilia	0,7548
Rieti	0,8042
Rimini	0,7923
Roma	0,6200
Rovigo	0,8947
Salerno	0,7354
Sassari	0,8806
Savona	0,7716
Siena	0,7382
Siracusa	0,8659
Sondrio	0,9012
Taranto	0,7701
Teramo	0,9078
Terni	0,7575
Torino	0,8550
Trapani	0,7826
Treviso	0,7069
Trieste	0,7565
Udine	0,8508
Varese	0,8559
Venezia	0,7502
Vercelli	0,8353
Verona	0,7799
Vicenza	0,7681
Viterbo	0,7800

05A05475

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.a.», in Trieste

l'Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.a. ha dato esecuzione all'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2005. Pertanto il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è pari ad euro 75.000.000,00.

05A05498

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501128/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 6 0 4 *

€ 1,00